

DELIBERA N. 59/97
**Modifica del regolamento di contabilità dell'Autorità con allegato
schema dei conti**

L'AUTORITA'

- Nella sua riunione del 30 maggio 1997;
- Premessa l'esigenza, ai fini di una maggiore semplicità ed efficacia amministrativa e contabile, di riferire all'anno solare l'esercizio finanziario dell'Autorità e il suo bilancio annuale;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, visti in particolare l'art. 2, comma 27, il quale prevede che ciascuna Autorità abbia autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, e l'art. 2, comma 38, lettera b), con cui si prevede che venga versato all'Autorità un contributo da parte dei soggetti esercenti il servizio entro il 31 luglio di ogni anno;
- Vista la delibera del 4 dicembre 1996 n. 03/96, con la l'Autorità ha approvato il Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;
- Considerato che l'articolo 6 dello stesso Regolamento di contabilità prevede che il Direttore Generale predisponga il progetto di bilancio di previsione per inviarlo al Presidente, il quale a sua volta lo sottopone all'Autorità entro il 31 maggio, in modo che l'Autorità possa procedere all'approvazione entro il 30 giugno;
- Visto il documento "Proposta di delibera per la modifica del regolamento di contabilità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" (PROT. AU/97/096);
- Su proposta del prof. Sergio Garribba,

DELIBERA

- Di introdurre nel Regolamento di contabilità dell'Autorità con allegato schema dei conti le seguenti modifiche:
 - a) articolo 1, Esercizio finanziario e bilancio di previsione, comma 1, da leggersi come:

"L'esercizio finanziario dell'Autorità ha la durata di un anno, dall'1 gennaio al 31 dicembre";

- b) articolo 2, Contenuto del bilancio di previsione, comma 2, da leggersi come:
“Nel bilancio è iscritto come prima posta dell’entrata e della spesa, rispettivamente, l’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce”;
- c) articolo 18, comma 1, Divieto di assunzione di impegni dopo la chiusura dell’esercizio, da leggersi come:
“Chiuso con il 31 dicembre l’esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell’esercizio scaduto.”;
- d) articolo 34, Formazione, presentazione ed approvazione del rendiconto, comma 2 seconda parte e comma 3, da leggersi come:
“... al Direttore Generale, il quale effettuati i riscontri di competenza, lo presenta all’Autorità entro il 31 marzo successivo al termine dell’esercizio finanziario”;
“L’Autorità, esaminati gli atti, delibera l’approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio”;
- e) articolo 69, Esercizio transitorio, comma 1, da leggersi come:
“Il primo esercizio finanziario decorre dall’11 novembre 1996 e si conclude il 31 dicembre 1997”;
- Di approvare la revisione del Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti (PROT. AU/97/003 REV1) che includendo le modifiche di cui sopra, costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A);
 - Di dare mandato al dott. Lucio Tassini nella sua posizione di responsabile dell’Ufficio provvisorio amministrazione e personale di apportare le variazioni necessarie al bilancio preventivo dell’Autorità affinché l’esercizio finanziario sia prorogato al 31 dicembre 1997, inviando il documento al Presidente in modo che esso possa essere approvato dall’Autorità entro il 30 giugno 1997.